



# COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2016  
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

L'anno 2016 , il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 10:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sicco Manolo	Sindaco	Presente
Filipig Sandro	Assessore	Presente
Giordani Franco	Assessore	Presente
Railz Luca	Assessore	Presente
Pontoni Tecla	Assessore	Presente
Clementei Michele	Consigliere	Presente
Guion Doris	Consigliere	Presente
Guizzo Denis	Consigliere	Presente
Mansutti Paride	Consigliere	Presente
Fadon Giuseppe	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Presente
Riva Daniele	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario** dott.ssa Zampa Antonella.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sicco Manolo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;  
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Decreto dell'Assessore Regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile n. 441/AAL del 13/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è fissato nella data del 30 giugno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta urgente ed improrogabile ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di rispettare il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, con il quale viene disposta l'istituzione anticipata a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni della Legge 26.04.2012, n. 44 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTI altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124, i quali hanno apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO il comma 1, dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, che modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue: al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

CONSIDERATO che il Comune nel determinare l'aliquota dell'IMU per l'anno 2016 deve rispettare il vincolo contenuto nell'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 09 settembre 2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 201/2011 ed in particolare :

- il comma 6, il quale consente al Comune di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09 settembre 2014;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel Portale del Federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al

nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e diversi dagli alloggi sociali;

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di IUC è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la riserva statale;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che dispone quanto segue:

- Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

RITENUTO che per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio si debbano confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria già fissate per l'anno 2015; come di seguito riportate:

- aliquota di base: 0,76%;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%;
- detrazione per abitazione principale € 200,00;

CONSIDERATO l'art. 707 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che integra l'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 come segue " «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,

VISTO l'art. 1, comma 10, lett. b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che modifica il comma 3, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»".

VISTO l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che dispone quanto segue:

- a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'art. 1, comma 10, lett. e), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che modifica al 14 ottobre il termine perentorio per la trasmissione delle delibere;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari dell'Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

## DELIBERA

1. confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 come segue:
  - aliquota di base: 0,76%;
  - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%;
  - detrazione per abitazione principale € 200,00;
2. confermare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i valori minimi di riferimento al metro quadro delle aree fabbricabili, così come definiti, ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 21.04.2016;
3. dare atto che il gettito presunto dell'Imposta municipale propria per l'esercizio 2016 ammonta a € 300.000,00.

4. dare atto altresì che la perdita presunta di gettito dell'IMU relativa ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e all'imposta riferita ai terreni agricoli ricadenti in zona esente (novità introdotte dall'articolo 1, comma 13, della Legge 208/2015) sarà coperta con pari trasferimento da parte dello Stato tramite la Regione FVG, entrata che sarà prevista di pari importo nel Bilancio 2016-2018 in corso di perfezionamento.
5. stabilire che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016, così come disposto dall'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
6. inviare, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI ;

Indi, con votazione separata, come segue:

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

#### DELIBERA

DI dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 17, comma 12, lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA CAPORALE in data 25 maggio 2016.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA CAPORALE in data 25 maggio 2016.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Sicco Manolo

Il Segretario  
F.to Zampa Antonella

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/06/2016 al 17/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì 02/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Fulvio Lavarone

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 28/05/2016

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Fulvio Lavarone

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento